



DOTTORE COMMERCIALISTA

**Studio Mocarelli – Dottore Commercialista**

Viale Verdi, 88/B

23807 Merate (LC)

Telefono: +39 039 5982029

Fax: +39 039 9908118

**N.44**

**News per i Clienti dello studio**

**Del 11 novembre 2020**

**Ai gentili clienti**  
**Loro sedi**

## **DL Ristori: prorogato al 31 gennaio 2021 il divieto di licenziamento per motivi economici**

Gentile cliente, con la presente desideriamo informarLa che **l'art. 12 del DL 28.10.2020 n. 137** (c.d. decreto "Ristori") **ha prorogato al 31.1.2021 la scadenza del divieto di licenziamento** per motivi economici, introdotto dall'art. 46 del DL 18/2020 e poi confermato dall'art. 14 del DL 104/2020. Con **l'indicazione di una data certa vengono superati i dubbi sull'effettiva scadenza del divieto**, in quanto il DL 104/2020 aveva ancorato tale scadenza **alla fruizione degli ammortizzatori sociali e dell'esonero contributivo previsti nel medesimo decreto**. Il decreto "Ristori" ha mantenuto le eccezioni al divieto disposte dall'art. 14 del DL 104/2020, dunque **si potrà licenziare: i) se il personale interessato dal recesso, già impiegato in un appalto, sia riassunto a seguito di subentro di nuovo appaltatore; ii) in caso di cessazione definitiva dell'attività di impresa; iii) in caso di fallimento senza esercizio provvisorio dell'impresa o cessazione della stessa; iv) in presenza di un accordo sindacale aziendale che autorizzi l'esodo incentivato di volontari.**

### **Premessa**

**L'art. 12 del DL 137/2020** (c.d. decreto "Ristori"), ai co. 9, 10 e 11, **ha prorogato al 31.1.2021 il divieto di licenziamento per motivi economici** inizialmente introdotto dall'art. 46 del DL 18/2020 (conv. L. 27/2020) - iniziato il 17.3.2020 - poi confermato dall'art. 14 del DL 104/2020 (c.d. decreto "Agosto", conv. L. 126/2020).



DOTTORE COMMERCIALISTA

[www.studiomocarelli.it](http://www.studiomocarelli.it)  
[info@studiomocarelli.it](mailto:info@studiomocarelli.it)

## Scadenza del divieto

---

Il suddetto art. 14 del DL 104/2020 aveva previsto **l'applicazione del divieto di licenziamento ai datori di lavoro che non avessero integralmente fruito dei trattamenti di integrazione salariale con causale COVID-19 di cui all'art. 1 del DL 104/2020 ovvero dell'esonero dal versamento dei contributi previdenziali di cui all'art. 3 del DL 104/2020.**

### Osserva

L'effetto di tale norma era stato quello di **suddividere i datori di lavoro in diverse categorie**, per i quali il divieto di licenziamento operava secondo scadenze variabili (il termine ultimo sarebbe stato comunque il 31.12.2020).

Per i datori di lavoro che **avessero utilizzato fin dall'inizio e senza soluzione di continuità le 18 settimane** previste dall'art. 1 del DL 104/2020, il divieto in argomento **sarebbe infatti scaduto prima**, vale a dire il 15.11.2020, con **possibilità di procedere con un licenziamento per motivi economici a partire dal giorno successivo.**

**La nuova disposizione del decreto "Ristori", invece, torna a fissare una data certa di scadenza del divieto di licenziamento, per tutti i datori di lavoro.**

### Osserva

**Con la proroga al 31.1.2021**, la vigenza del divieto di licenziamento ha così **superato i 10 mesi e sembrerebbe essere destinata a prolungarsi**, essendo stati preannunciati, da esponenti del Governo, ulteriori prolungamenti della durata degli ammortizzatori sociali emergenziali, da cui dovrebbe conseguire **un ulteriore differimento del termine di scadenza del divieto**, almeno **per le aziende che utilizzeranno tali ammortizzatori.**

## Licenziamenti vietati

---

**Fino al 31.1.2021**, dunque, **ai datori di lavoro:**

→ resta precluso **l'avvio di procedure di licenziamento collettivo** ex artt. 4, 5 e 24 della L.223/91 e restano sospese quelle pendenti avviate dopo il 23.2.2020, **fatte salve le ipotesi in cui il personale interessato dal recesso**, già impiegato nell'appalto, **sia riassunto a seguito di subentro di nuovo appaltatore** in forza di legge, di contratto collettivo nazionale di lavoro o di clausola del contratto di appalto;

→ resta precluso, indipendentemente dal numero di dipendenti, **il recesso dal contratto per giustificato motivo oggettivo** ai sensi dell'art. 3 della L. 604/66 e restano sospese le procedure già avviate ai sensi dell'art. 7 della medesima legge.

### Eccezioni al divieto di licenziamento

L'art. 12 del DL 137/2020 ha mantenuto **le eccezioni al divieto di licenziamento per motivi economici** già disposte dall'art. 14 del DL 104/2020. **Si potrà, pertanto, procedere alla risoluzione del rapporto di lavoro oltre che**, come anticipato, **nell'ipotesi in cui il personale interessato dal recesso**, già impiegato in un appalto, **sia riassunto a seguito di subentro di nuovo appaltatore**, anche nei casi di:

→ **cessazione definitiva dell'attività dell'impresa**, conseguente alla **messa in liquidazione della società senza continuazione**, anche parziale, dell'attività, **sempreché non sia configurabile un trasferimento d'azienda** o di un ramo di essa ai sensi dell'art. 2112 c.c.;

#### Osserva

La cessazione dell'attività **dovrà essere definitiva e riguardare l'intera azienda, non essendo sufficiente la chiusura di un'unità produttiva o di un reparto.**

→ **stipula di un accordo collettivo aziendale**, stipulato dalle OO.SS comparativamente più rappresentative a livello nazionale, che preveda un incentivo all'esodo per quei lavoratori che siano disponibili ad accettare la risoluzione del rapporto di lavoro, senza che questo comporti la perdita della NASpI;

→ **fallimento**, quando non sia previsto l'esercizio provvisorio dell'impresa o ne sia disposta la cessazione;

#### Osserva

Se **l'esercizio provvisorio riguarda solo un ramo dell'azienda**, si potrà procedere con i licenziamenti, in deroga al divieto, in **relazione ai dipendenti impiegati in settori dell'azienda non compresi tra quelli per cui è stato disposto l'esercizio provvisorio.**

*Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse.*

Cordiali saluti